

Sintesi principali capitoli del CCNL :Apprendistato, Assistenza integrativa, Congedo Mat., Ferie, Festività, Flessibilità Orario, Gratifica natalizia, Indennità, Infortunio, Malattia, Maternità, Part Time, Permessi, Previdenza Integrativa, Riduzione Orario, Scatti di Anzianità, Straordinari, Tredicesima
 (CCNL scadenza 31/12/2012 in vigore - Ottobre 2013)

CONTRATTO AREA COMUNICAZIONE							
Apprendistato retribuzioni	gruppo	1° anno	2° anno	3° anno	7° sem.	8° sem.	5° anno
	1°	66%	77%	85%	2 liv.	1 liv.	1 liv.
	2°	66%	77%	85%	2 liv.	1 liv.	1 liv.
	3°	66%	77%	90%	1 liv.	1 liv.	
Assistenza Integrativa fondo SAN.ARTI	I dipendenti a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti , a decorrere dall'1.1.2011 sono iscritti al Fondo Sanitario Nazionale Integrativo per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dall'Accordo Interconfederale 21.9.2010. E' attivato un contributo a carico dell'azienda pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità.						
Congedo matrimoniale	15 giorni consecutivi di calendario con retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un anticipo di almeno 6 giorni di calendario						
Ferie	180 ore annue. Per le prime tre settimane il periodo è stabilito di norma da maggio a ottobre, mentre il godimento dei giorni eccedenti la 3a settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo						
Festività	Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; 4 novembre trattamento domenicale. Operai: le festività cadenti di domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale. Impiegati: in caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione 1/26 della retribuzione stessa						
Festività soppresse	4 giorni di riposo compensativo retribuito in sostituzione delle festività soppresse						
Flessibilità orario	L'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, una pari entità di riposi compensativi. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. Sono escluse prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche e affini. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene attuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi.						
Gratifica natalizia	Operai: pari a 173 ore di retribuzione da corrispondere alla vigilia di Natale						
Indennità	In presenza di turni di lavoro, ai turnisti spetta una maggiorazione oraria pari al 6% per il 1° e il 2° turno; pari al 24% per il 3° turno. Il secondo turno non potrà terminare oltre le 24 ore con, in tal caso, una maggiorazione pari al 24% dopo le ore 22						

Infortunio	<p>Conservazione del posto fino a guarigione clinica</p> <p>Integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.</p>
Malattia	<p>Conservazione del posto per 12 mesi. In caso di più malattie, tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi</p> <p>Trattamento economico</p> <p>Impiegati: per anzianità fino a 6 anni corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi; per anzianità oltre 6 anni, intera retribuzione per i primi 6 mesi e metà di essa per altri 4 mesi</p> <p>Operai: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° al 180° giorno. Se la malattia ha durata superiore a 6 giorni, il trattamento economico decorre dal 1° giorno.</p> <p>La suddetta disciplina trova applicazione anche per gli apprendisti.</p>
Maternità	<p>Integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria.</p>
Part time	<p>Può essere orizzontale, verticale o misto</p> <p>E' prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nel part time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nel part time verticale o misto)</p> <p>Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione dell'8%; è consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro annuo in particolari situazioni (punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive e/o organizzative).</p> <p>Tale lavoro supplementare verrà compensato con la maggiorazione del 10%</p>
Permessi	<p>Per improrogabili e giustificate necessità personali; 20 ore annue per formazione continua / aggiornamento professionale</p>
Previdenza integrativa complementare	<p>La contribuzione al Fondo Artifond, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata:</p> <p>1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'azienda</p> <p>1% a carico dell'azienda;</p> <p>16% del TFR maturando nell'anno per gli assunti prima del 17.8.1995.</p> <p>Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del TFR maturando</p> <p>I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione.</p>
Riduzioni orario	<p>16 ore annue di permessi retribuiti da utilizzare nel corso dell'anno; la parte non utilizzata sarà retribuita entro il 31 gennaio dell'anno successivo</p>
Scatti anzianità	<p>5 biennali di:</p> <p>€ 16,01, liv. 1A e 1B € 14,20, liv. 2 € 13,43, liv. 3 € 12,65, liv. 4</p> <p>€ 11,88, liv. 5 bis € 11,36, liv. 5 € 10,33, liv. 6</p>

<p>Straordinari</p>	<p>Le ore di prestazione straordinaria , nella misura non inferiore a 1/3, potranno essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti fermo restando la maggiorazione prevista.</p> <p>Maggiorazioni: 35%, straordinario; 45%, straordinario notturno escluso sabato e prefestivi; 50%, straordinario festivo; 65%, straordinario festivo notturno; 40%, lavoro notturno; 45%, lavoro festivo; 60%, lavoro notturno festivo; 10%, lavoro domenicale o festivo con riposo compensativo.</p> <p>E' possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto, compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione.</p> <p>Il lavoratore che accetta tale modalità di recupero, ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente non ancora recuperato, con la retribuzione in atto al momento dell'erogazione.</p>
<p>Tredicesima</p>	<p>Impiegati: 1 mensilità da corrispondere alla vigilia di Natale</p>